

TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile

n. 18/2021 R.G.

Il Tribunale di Bergamo – Seconda Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.ssa Laura De Simone
Dott. Luca Fuzio
Dott.ssa Angela Randazzo

Presidente
Giudice relatore
Giudice

Visti gli atti della procedura concordataria indicata in epigrafe;

vista la proposta e il piano di concordato depositati da

in data 29.07.2021;

visto il decreto del Tribunale in data 14.09.2021 con il quale il Tribunale, ritenuta da un lato l'insussistenza della consecuzione tra la presente procedura e la procedura di concordato con riserva rinunciata dalla medesima società in data 01.07.2021 e dichiarata estinta dal Tribunale in data 08.07.2021, e dall'altro l'errata appostazione, nell'attivo concordatario dell'immobile sito in Lovere (BG), indicato a valore di mercato pieno e senza la previsione di un abbattimento per l'ipotesi, espressamente contemplata, di vendita competitiva, ha assegnato termine alla società ricorrente di giorni 15 "per apportare indicazioni al piano e produrre documenti" e ha fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 162 L. Fall., l'udienza del 13.10.2021;

vista la memoria difensiva depositata dalla società ricorrente in data 30.09.2021 nella quale la medesima, senza allegare alcuna documentazione integrativa sui punti espressamente censurati dal Tribunale nel proprio decreto del 14.09.2021, ha ribadito la correttezza delle valutazioni operate sia con riguardo alla presente procedura concordataria e la procedura di concordato in bianco dichiarata estin sia con riguardo alla corretta appostazione nell'attivo concordatario del valore dell'immobile sito in Lovere (BG);

visto il verbale dell'udienza ex art. 162 L. Fall. nel corso della quale la società ricorrente ha insistito per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ribadendo la correttezza della proposta e del piano depositati in data 29.07.2021 e respingendo le censure mosse dal Tribunale

OSSERVA

Ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 162 L. Fall. per addivenire a declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo depositata da per le ragioni di seguito esposte.

In primo luogo, risulta decisiva l'errata appostazione all'attivo concordatario del valore dell'immobile di Lovere (BG). Come evidenziato già nel decreto in data 14.09.2021, detto immobile è stato inserito all'attivo per il valore di mercato,

come stimato dal perito della società geom. Livio [redacted] nella perizia di parte allegata al ricorso (doc. 14.2) di euro 767.000,00.

Tale appostazione appare palesemente non prudentiale e non corretta.

Deve rilevarsi, infatti, innanzitutto, che è lo stesso perito della società a evidenziare che detto valore è il valore di mercato, ma che lo stesso è distinto dal valore di effettivo realizzo, che il geom. [redacted] quantifica in euro 506.363,39 in caso di vendita immediata e in euro 352.929,87 in caso di vendita competitiva.

Inoltre, la liquidazione dei beni in sede concordataria segue le regole della liquidazione in sede fallimentare: si applica, pertanto, l'art. 107 L. Fall. che richiede come condizione di validità della vendita proprio il rispetto del principio di competitività.

Il valore da appostare correttamente all'attivo del concordato deve pertanto essere quello minore (in ipotesi, che come detto costituisce la regola delle vendite concorsuali, di vendita competitiva) di euro 352.929,87. In alternativa, la società ricorrente avrebbe dovuto appostare al passivo un apposito fondo rischi da svalutazione dell'immobile di importo pari al differenziale tra il valore di mercato e quello minore stimato per la vendita competitiva.

Le mere allegazioni di fatto formulate dalla società proponente sia in sede di memoria difensiva che all'udienza del 13.10.2021 circa l'ottimo stato di conservazione dell'immobile e l'ampio interesse dallo stesso suscitato, che avrebbe già indotto la presentazione di offerte, in assenza di specifico riscontro documentale (come sarebbe stato – e come avviene di regola nelle procedure concorsuali – la allegazione di offerta irrevocabile di acquisto per il valore di mercato indicato dal perito), non sono in alcun modo sufficienti a garantire la fattibilità del piano, dal momento che, in assenza di fondo rischi corrispondente, la corretta appostazione al valore minore indicato comporterebbe l'intero azzeramento dell'attivo da destinare ai creditori chirografari (la sopravvalutazione del valore dell'immobile operata dalla società è infatti pari ad euro [redacted], a fronte di un passivo chirografario che, come si è visto, ammonta ad euro 352.939,00), con conseguente inammissibilità del concordato per violazione del disposto dell'art. L. Fall.

Non sono condivisibili le ragioni illustrate da

nella memoria depositata in data 30.09.2021. Non è infatti possibile distinguere un valore di vendita fallimentare (quale sarebbe quello minore indicato dal perito geom. [redacted] da un valore di vendita concordataria, in assenza di offerte di acquisto per il valore di mercato. Ed è la stessa società proponente, anzi, ad avere espressamente confermato, nella memoria suddetta, che allo stato non è pervenuta alcuna offerta proprio per la situazione di difficoltà finanziaria in cui naviga la medesima.

La società proponente pertanto non ha, nel termine assegnato, integrato la documentazione per sopperire all'insuperabile censura del Tribunale sotto questo specifico profilo.

Ulteriore ragione di inammissibilità della domanda deve riscontrarsi nell'errata qualificazione, da parte della società proponente, del credito ipotecario di Banco di Desio e della Brianza S.p.a. per € 335.361,00 come chirografario, e nel non aver tenuto conto nella proposta dell'ipoteca iscritta dal Banco di Desio e della Brianza S.p.a. sull'immobile sito in Loveve, via [redacted] in data 23.12.2020, data di presentazione della domanda di concordato in bianco ex art. 161 6° c. L. Fall. da parte di [redacted] poi rinunciata dalla stessa società, in forza della ritenuta sussistenza di consecuzione tra la predetta procedura e quella introdotta con la domanda oggi in esame.

Per quanto attiene questo specifico ulteriore profilo, già con il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 162 L. Fall. del 14.09.2021 il Tribunale ha rilevato l'insussistenza di consecuzione tra la presente procedura concordataria e la precedente procedura di concordato con riserva dichiarata estinta dal Tribunale con decreto in data 08.07.2021 a seguito di dichiarazione espressa di rinuncia da parte della società ricorrente depositata in data 01.07.2021.

Il Tribunale conosce e condivide l'orientamento giurisprudenziale dominante per cui sussiste consecuzione tra procedure concorsuali ogni volta che la situazione di insolvenza alla base delle singole procedure sia la medesima. L'ampia rassegna giurisprudenziale esaminata nella propria memoria difensiva dalla società ricorrente è ampiamente esaustiva in tal senso.

La peculiarità della fattispecie in esame è però data dall'intervenuta rinuncia espressa di

alla precedente domanda di concordato, ipotesi che non costituisce mai oggetto di esame nelle diverse pronunce succedutesi sul tema della consecutio tra procedure e menzionate dalla ricorrente (le quali fanno al contrario riferimento a ipotesi di fallimento conseguenti a declaratorie di inammissibilità di precedente proposta concordataria).

Nel caso di specie, secondo il Tribunale, l'intervento di una rinuncia espressa da parte della stessa società proponente determina una cesura netta e irrimediabile tra la procedura rinunciata e quelle successive (tra cui quella ora in esame) successivamente proposte. Ciò in quanto la rinuncia è un istituto giuridico che comporta la dismissione con effetto immediato del diritto che ne costituisce oggetto (nel caso di specie, quello a disciplinare quella situazione di insolvenza con una procedura di concordato preventivo): con la conseguenza che una nuova domanda successivamente proposta, se riferita alla medesima situazione di insolvenza, deve ritenersi non già in continuità con la precedente, proprio per effetto della rinuncia, ma alternativa e nuova rispetto alla medesima. Nell'ipotesi in esame, poi, sussiste anche uno iato temporale sufficientemente ampio (28 giorni) tra la rinuncia alla domanda originaria e il deposito della successiva per ritenere insussistente la pretesa consecuzione.

Ciò che il Tribunale ritiene non riconoscibile è la consecuzione tra due procedure, entrambe introdotte dal debitore, una delle quali dallo stesso espressamente rinunciata: a voler diversamente intendere, al debitore verrebbe attribuito il potere abnorme di estendere il principio della consecuzione all'infinito, dapprima proponendo e poi rinunciando più procedure concordatarie, nonché la legittimazione a eludere il disposto dell'art. 161 6° c. L. Fall. (che consente una sola proroga del termine, peraltro perentorio, per il deposito della proposta di concordato). In altri termini, il debitore non può invocare il principio della consecuzione tra procedure identiche se è stato lui stesso a rinunciare espressamente alla prima, perché tale condotta integra con tutta evidenza un abuso del diritto: non può ritenersi sussistente consecuzione tra due procedure identiche, una delle quali conclusasi senza esito positivo per scelta precisa del debitore (si veda, in tal senso, anche Corte Appello Firenze, 18.03.2016, che, occupandosi di una fattispecie in cui il debitore aveva rinunciato alla domanda di concordato proponendone una successiva, nella quale riteneva sussistente la prededuzione di un credito sorto nel corso della procedura rinunciata, ha stabilito il principio per cui la rinuncia ad una domanda di concordato cui segua una nuova domanda integra abuso del diritto, tale da giustificare addirittura la declaratoria di inammissibilità della seconda domanda, laddove preordinata alla realizzazione di intento fraudolento).

Diversamente, sussiste certamente consecuzione tra una procedura di concordato rinunciata e la successiva dichiarazione di fallimento su istanza di terzi (ma anche dello stesso debitore che, avvedutosi dell'inidoneità dello strumento concordatario prescelto, rinuncia per accedere al diverso istituto giuridico del fallimento): ciò anche in ragione della

previsione espressa contenuta nell'art. 69bis L. Fall., che non ha, significativamente, un corrispondente normativo analogo nella disciplina del concordato preventivo.

Tale concetto trova riscontro proprio nelle diverse pronunce esaminate dalla società proponente, ma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. I 31.03.2021 n. 8996; Cass. Sez. I 06.09.2021 n. 24056): in tali pronunce non viene mai in considerazione l'ipotesi all'esame di successione tra procedure una delle quali espressamente rinunciata dal debitore, bensì di successione concordato preventivo e fallimento, e la consecuzione è espressamente collegata, oltre che al concetto di identità di insolvenza, anche al chiaro tenore letterale dell'art. 69bis L. Fall..

La consecuzione sussisterebbe, invece, certamente, secondo il Tribunale, tra due procedure concordatarie succedutesi la prima delle quali dichiarata inammissibile (ma non espressamente rinunciata), così come sussiste tra procedura concorsuale minore dichiarata inammissibile e successiva dichiarazione di fallimento.

Per le ragioni che precedono, il Tribunale ribadisce l'insussistenza, nella fattispecie in esame, la consecuzione invocata dalla società ricorrente tra la presente procedura e quella di cui all'art. 161 6° c. L. Fall. rinunciata in data 01.07.2021 e dichiarata estinta in data 08.07.2021, con la conseguenza che il passivo concordatario risulta non tenere conto del credito privilegiato ipotecario di Banco di Desio e della Brianza S.p.a. (che ha iscritto ipoteca sull'immobile sito in Lovere, via San Maurizio n 49 in data 23.12.2020) pari ad euro 335.361,00, che assorbe integralmente il valore dei crediti chirografari (pari ad euro 352.939,00) rendendo in tal modo giuridicamente inammissibile il concordato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile la domanda concordataria presentata da _____ e
dichiara, per l'effetto, chiusa la procedura medesima avente n. 18/21 R.G.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Bergamo in camera di consiglio il 13 ottobre 2021.

Il Giudice Estensore

dott. Luca Fuzio